



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/10/2011

=====

ADDI' 21/10/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CICCHETTE	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 488

Oggetto:

Art. 1, co.10, 11 e 12 della l.r. 13.08.2011, n. 12 - "Fondo per la promozione e dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani ". Definizione per l'anno 2012 delle modalita di utilizzo delle risorse e dei criteri per la concessione dell'agevolazione.



OGGETTO: Art. 1, co.10, 11 e 12 della l.r. 13.08.2011, n. 12 - "Fondo per la promozione e dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani". Definizione per l'anno 2012 delle modalità di utilizzo delle risorse e dei criteri per la concessione dell'agevolazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale:

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la l.r. 16 luglio 1998, n. 30 " Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6, che disciplina il sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. n.1 della l.r. 13.08.2011, n.12 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013";

VISTA la l.r. 13.08.2011, n.11 "Assestamento del bilancio di previsione 2011-2013 della Regione Lazio "

PREMESSO

- che con il comma 10, art.1 della l.r. 13.08.2011, n.12, la Regione Lazio, al fine di sostenere la mobilità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, ha istituito un "fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani";
- che il comma 11 del medesimo articolo di legge prevede che sia la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di mobilità, sentita la Commissione consiliare competente in materia, a definire:
 - a) le modalità di utilizzo delle risorse annualmente disponibili sul "Fondo" di cui sopra;
 - b) il limite del "reddito ISEE" e gli ulteriori criteri per l'accesso all'agevolazione, che tengano conto, tra l'altro, del merito scolastico, in riferimento all'intero corso di studi, della composizione del nucleo familiare e di condizioni di disagio sociale;
 - c) la misura dell'agevolazione tariffaria, determinata in relazione al territorio, al luogo di residenza e di lavoro o di studio, ovvero alla distanza del luogo di residenza dai maggiori centri di produzione di beni e servizi;
- che con il comma 12 del medesimo articolo di legge si assegnano le risorse relative a detto fondo a partire dal 2012, individuandole nello stanziamento previsto, per la medesima annualità, sul Cap. D41545, e che, a partire dal 2012, il fondo assume la denominazione "Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani";

CONSIDERATO, quindi, che per dare attuazione a quanto sopra disposto con i commi 10, 11 e 12, art.1 della l.r. 13.08.2011, n.12, occorre procedere all'assunzione di una apposita deliberazione della G.R., sentita la competente Commissione Consiliare: "Commissione



Consiliare Mobilità", al fine di definire, per l'anno 2012, le modalità di utilizzo delle risorse disponibili, i limiti di reddito ISEE, la misura delle agevolazioni da attuare e i criteri per poterne fruire;

RITENUTO, pertanto, di poter definire, per l'anno 2012, le seguenti "modalità, limiti di reddito ISEE e criteri per l'utilizzo delle risorse" stanziati nel fondo, riservandole ai giovani residenti nel territorio della Regione Lazio di età inferiore ai 30 anni, e stabilendo:

- a) di concedere una agevolazione tariffaria, pari al 50% del costo dell'abbonamento annuale, ovvero altro titolo in abbonamento, qualora non sia previsto l'abbonamento annuale, riferito al trasporto pubblico locale, a tutti i giovani di età compresa tra i 10 e i 30 anni, con un reddito ISEE fino ad € 20.000,00;
- b) di elevare detta misura al 55% per gli abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 3 "zone" ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di "3 tratte" tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;
- c) di elevare detta misura al 60% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 4 "zone" ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di "4 tratte" tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;
- d) di elevare detta misura al 65% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 5 "zone" ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di "5 tratte" tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;
- e) di elevare detta misura al 70% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 6 o 7 "zone" ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di "6 o più tratte" tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;
- f) di elevare ogni misura di agevolazione, come sopra definita, di un ulteriore 20% nei confronti degli stessi giovani che si trovino in una particolare condizione di disagio sociale e/o particolare condizione familiare le cui fattispecie sono contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione, contenente anche le modalità applicative delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione;
- g) di elevare di una pari misura, del 20% , in alternativa a quanto al punto f), le agevolazioni di cui ai punti a), b) , c), d) ed e), nei confronti di tutti i giovani che nell'anno di presentazione della richiesta di agevolazione abbiano frequentato l'intero pregresso corso di studi della scuola secondaria di secondo grado con una



valutazione/crediti scolastici non inferiore al 80% delle valutazioni/crediti scolastici massimi conseguibili in detto pregresso corso di studi, ovvero nei confronti degli studenti che nell'anno precedente la richiesta di agevolazione abbiano superato l'esame di maturità con una valutazione non inferiore a 90/100, ovvero nei confronti degli studenti universitari che siano in regola con il normale corso di laurea, con un "credito" non inferiore all'80% del credito conseguibile nell'anno accademico appena trascorso ed abbiano ottenuto una valutazione media non inferiore al 90% della votazione massima conseguibile, ovvero nei confronti di coloro che nell'anno precedente abbiano conseguito il diploma di laurea con una valutazione non inferiore a 105/110; nel caso di studente lavoratore, detti limiti si riducono del 10%, come meglio specificato nell'allegato A della presente deliberazione circa le modalità applicative;

RITENUTO, altresì, di potersi istituire, per l'anno 2012, in utilizzo di un massimo del 20% del "fondo" di cui trattasi, una pari agevolazione del 50% del costo degli abbonamenti a favore di tutti i giovani con età non superiore ai 30 anni e con un reddito ISEE non superiore ad € 35.000,00 che, nell'anno di presentazione della richiesta di agevolazione, abbiano frequentato l'intero pregresso corso di studi della scuola secondaria di secondo grado con una valutazione/crediti scolastici non inferiore all'80% delle valutazioni/crediti scolastici massimi conseguibili in detto pregresso corso di studi, ovvero nei confronti degli studenti, sempre di età inferiore ai 30 anni, che, nell'anno precedente la richiesta di agevolazione, abbiano superato l'esame di maturità con una valutazione non inferiore a 90/100, ovvero nei confronti degli studenti universitari con età non superiore ai 30 anni, che siano in regola con il normale corso di laurea, con un "credito" non inferiore all'80% del credito conseguibile nell'anno accademico appena trascorso ed abbiano ottenuto una valutazione media non inferiore al 90% della votazione massima conseguibile, ovvero a coloro che, nell'anno precedente, abbiano conseguito il diploma di laurea con una valutazione non inferiore a 105/110, riducendo del 10% detti limiti nel caso trattasi di studente lavoratore; secondo quanto meglio specificato nell'allegato A della presente deliberazione, circa le modalità applicative;

PREMESSO che, ai fini di meglio definire le modalità attuative di quanto alla presente deliberazione, i competenti Uffici della Direzione Regionale Trasporti hanno redatto un apposito documento attuativo, allegato e parte integrante della presente deliberazione: Allegato -A- ;

DATO ATTO che quanto alla presente deliberazione trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento disponibile sul Cap. D41545, per l'annualità 2012, al netto delle prenotazioni di spesa già assunte nell'esercizio 2011, a valere sull'annualità 2012, in applicazione di quanto previsto all'art. 3 comma 1 della L.R 3/2010, che risulta pari ad € 17.889.998,58;

RITENUTO di doversi destinare parte di dette risorse, nel limite massimo del 5%, per ogni costo che la Regione dovrà sostenere per l'attuazione del servizio, ivi compreso la gestione del "sistema informatico" preposto all'attività di cui trattasi, e l'allestimento di un'appropriata campagna pubblicitaria di comunicazione e divulgazione dell'agevolazione di cui trattasi, utilizzando ogni "media" o modalità idonea per raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari, dando comunque atto che i Comuni, titolari di T.P.L. finanziato dalla Regione Lazio, anche in termini di solo concorso finanziario, saranno tenuti ad assicurare tutti i servizi derivanti dall'applicazione della presente deliberazione e del relativo documento attuativo, (allegato -A-),



senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto già corrisposto al Comune a titolo di finanziamento ovvero di contribuzione per il T.P.L. nel Comune medesimo;

DATO ATTO che le agevolazioni sui titoli di viaggio di cui alla presente deliberazione saranno concesse fino a concorrenza dello stanziamento previsto per l'anno 2012 nel bilancio regionale sul Cap. D41545, a meno dalle prenotazioni di spesa già assunte per il 2011, ed a meno di detto limite del 5% destinato alla promozione dell'iniziativa di cui trattasi e di quant'altro sopra riportato, nelle stesse finalità del fondo;

VISTO il documento attuativo di cui all'allegato - A -, concernente le modalità attuative di quanto alla presente deliberazione;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 5.10.2011; R

all'unanimità

DELIBERA

1) di definire, in attuazione di quanto previsto dal comma 11 della L.R. 13.08.2011 n.12, per l'anno 2012 le seguenti "modalità, limiti di reddito ISEE e i criteri per l'utilizzo delle risorse" stanziate nel fondo di cui al Cap. D41545 del Bilancio di previsione della Regione Lazio, riservandole ai giovani residenti nel territorio della Regione Lazio di età inferiore ai 30 anni, e stabilendo:

- a) di concedere una agevolazione tariffaria, pari al 50% del costo dell'abbonamento annuale, ovvero altro titolo in abbonamento, qualora non sia previsto l'abbonamento annuale, riferito al trasporto pubblico locale, a tutti i giovani di età compresa tra i 10 e i 30 anni, con un reddito ISEE fino ad € 20.000,00;
- b) di elevare detta misura al 55% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 3 "zone" ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di "3 tratte" tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;
- c) di elevare detta misura al 60% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 4 "zone" ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di "4 tratte" tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;
- d) di elevare detta misura al 65% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 5 "zone" ovvero con un titolo di



viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di "5 tratte" tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;

- e) di elevare detta misura al 70% per abbonamenti destinati agli stessi giovani che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo annuale METREBUS valido per 6 o 7 "zone", ovvero con un titolo di viaggio per linee interregionali di competenza della Regione valido per non meno di "6 o più tratte" tariffarie, ovvero tratte tariffarie equivalenti;
- f) di elevare ogni misura di agevolazione come sopra definita di un ulteriore 20% nei confronti degli stessi giovani che si trovino in una particolare condizione di disagio sociale e/o particolare condizione familiare le cui fattispecie sono contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione, contenente anche le modalità applicative delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione;
- g) di elevare di una pari misura, del 20% , in alternativa a quanto al punto f) , le agevolazioni di cui ai punti a), b) , c), d) ed e), nei confronti di tutti i giovani che, nell'anno di presentazione della richiesta di agevolazione, hanno frequentato l'intero pregresso corso di studi della scuola secondaria di secondo grado con una valutazione/crediti scolastici non inferiore al 80% delle valutazioni/crediti scolastici massimi conseguibili in detto pregresso corso di studi, ovvero nei confronti degli studenti che, nell'anno precedente la richiesta di agevolazione, abbiano superato l'esame di maturità con una valutazione non inferiore a 90/100, ovvero nei confronti degli studenti universitari che siano in regola con il normale corso di laurea, con un "credito" non inferiore all'80% del credito conseguibile nell'anno accademico appena trascorso ed abbiano ottenuto una valutazione media non inferiore al 90% della votazione massima conseguibile, ovvero nei confronti di coloro che nell'anno precedente abbiano conseguito il diploma di laurea con una valutazione non inferiore a 105/110; riducendo del 10% detti limiti nel caso trattasi di studente lavoratore; secondo quanto meglio specificato nell'allegato A della presente deliberazione, circa le modalità applicative;

2) di istituire, in utilizzo del "fondo" di cui trattasi, per l'anno 2012, una pari agevolazione del 50% del costo degli abbonamenti a favore di tutti i giovani con età non superiore ai 30 anni e con un reddito ISEE non superiore ad €. 35.000,00 che, nell'anno di presentazione della richiesta di agevolazione, abbiano frequentato l'intero pregresso corso di studi, della scuola secondaria di secondo grado con una valutazione/crediti scolastici non inferiore all'80% delle valutazioni/crediti scolastici massimi conseguibili in detto pregresso corso di studi, ovvero nei confronti degli studenti sempre di età inferiore ai 30 anni che, nell'anno precedente la richiesta di agevolazione abbiano superato l'esame di maturità con una valutazione non inferiore a 90/100, ovvero nei confronti degli studenti universitari con età non superiore a 30 anni che siano in regola con il normale corso di laurea, con un "credito" non inferiore all'80% del credito conseguibile nell'anno accademico appena trascorso ed abbiano ottenuto una valutazione media non inferiore al 90% della votazione massima conseguibile, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano conseguito il diploma di laurea con una valutazione non inferiore a 105/110, riducendo del 10% detti limiti nel caso



488 21 OTT. 2011 R

trattasi di studente lavoratore; secondo quanto meglio specificato nell'allegato A della presente deliberazione, circa le modalità applicative;

- 3) di dare atto che per l'anno 2012 sul Cap. D41545 per l'attuazione di quanto alla presente deliberazione risulta disponibile € 17.889.998,58 pari allo stanziamento al netto delle prenotazioni di spesa già assunte nell'anno 2011, ai sensi dell'art.3 , comma 1, L.R. 3/10;
- 4) di limitare al 20% della disponibilità di cui sopra l'utilizzo del fondo per l'agevolazione di cui al punto 2) del presente dispositivo;
- 5) di destinare parte della disponibilità di cui sopra, nel limite massimo del 5%, per ogni costo che la Regione dovrà sostenere per l'attuazione del servizio, ivi compreso la gestione del "sistema informatico" preposto all'attività di cui trattasi, e l'allestimento di un'appropriata campagna pubblicitaria di comunicazione e divulgazione dell'agevolazione di cui trattasi, utilizzando ogni "media" o modalità idonea per raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari, dando comunque atto che i Comuni, titolari di T.P.L. finanziato dalla Regione Lazio, anche in termini di solo concorso finanziario, saranno tenuti ad assicurare tutti i servizi derivanti dall'applicazione della presente deliberazione e del relativo documento attuativo, (allegato -A-), senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto già corrisposto al Comune a titolo di finanziamento ovvero di contribuzione per il T.P.L. nel Comune medesimo;
- 6) di approvare il documento attuativo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo all'utilizzo delle risorse del "Fondo per la promozione e dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani", ai sensi del citato art. 1, c. 11 della L.R. 12/2011.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 28 OTT. 2011





Allegato - A

Documento attuativo

In attuazione di quanto ai commi 10, 11 e 12 dell'art.1 della L.R.13.08.2011, n.12, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013", circa l'utilizzo del "Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani" e con riferimento alla relativa deliberazione della Giunta Regionale, di cui al comma 11 del medesimo articolo di legge, il presente documento disciplina le modalità applicative delle agevolazioni destinandole ai giovani residenti nel territorio della Regione Lazio di età compresa tra i 10 e i 30 anni, di seguito individuati semplicemente quali "giovani", stabilendo quanto segue.

I titoli di viaggio per i quali si può usufruire delle agevolazioni di cui trattasi sono gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico finanziati dalla Regione o di competenza della Regione, con validità annuale, ovvero altro abbonamento o titolo di viaggio di tipo continuativo, qualora la Società esercente il servizio non emetta abbonamenti annuali;

In detta fattispecie rientrano:

- gli abbonamenti del sistema tariffario METREBUS;
- gli abbonamenti all'intera rete del servizio di trasporto pubblico comunale;
- gli abbonamenti alle linee interregionali rientranti tra quelle con cui la Regione concorre in termini finanziari.

Le condizioni e l'ottenimento delle agevolazioni tariffarie di cui trattasi sono come di seguito regolate:

1.a) *i giovani, con un reddito ISEE fino a € 20.000,00, possono fruire dell'agevolazione tariffaria pari al 50% del costo del titolo di viaggio come sopra definito,*

consegnando al Comune ovvero al Municipio di residenza una domanda redatta su di un apposito modulo informatico rinvenibile sul sito Internet www.regione.lazio.it, unitamente al codice fiscale ed alla certificazione attestante un reddito ISEE non superiore ad €. 20.000,00.

1.b) *i giovani di cui al punto 1.a) che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo di viaggio METREBUS valido per 3 "zone" ovvero un interregionale valido per " 3 tratte" tariffarie o equivalenti, possono usufruire di un'agevolazione pari al 55% del costo del relativo titolo di viaggio come sopra definito.*

1.c) *i giovani di cui al punto 1.a) che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo METREBUS valido per 4 "zone" ovvero un interregionale valido per " 4 tratte" tariffarie o equivalenti,*

possono usufruire di un'agevolazione pari al 60% del costo del relativo titolo di viaggio come sopra definito.

1.d) i giovani di cui al punto 1.a) che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo METREBUS valido per 5 "zone" ovvero un interregionale valido per "5 tratte" tariffarie o equivalenti, possono usufruire di un'agevolazione pari al 65% del costo del relativo titolo di viaggio come sopra definito.

1.e) i giovani di cui al punto 1.a) che dal Comune di residenza hanno la necessità di raggiungere il luogo di studio o di lavoro con un titolo METREBUS valido per 6 o 7 "zone" ovvero un interregionale valido per non meno di "6 o più tratte" tariffarie o equivalenti, possono usufruire di un'agevolazione pari al 70% del costo del relativo titolo di viaggio come sopra definito.

Per fruire dell'agevolazione di cui ai punti 1.b) ovvero 1.c) ovvero 1.d) ovvero 1.e) gli interessati, oltre a produrre la documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione di cui al punto 1.a), dovranno presentare:

- certificazione di iscrizione/frequenza rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Università relativa all'anno per il quale si richiede l'esenzione, se studente e/o attestato di servizio rilasciato dal datore di lavoro con la specifica della sede dove viene abitualmente svolta l'attività lavorativa, se lavoratore;

1.f) per i giovani che si trovino in una delle condizioni familiari e/o di disagio sociale di seguito indicate:

- possesso di reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00;
- stato di orfano di uno o entrambi i genitori;
- disabili ovvero presenza nel nucleo familiare di un disabile definito ai sensi e per gli effetti della Legge 104/92, nel caso di accertamento di handicap grave (Legge 104/92, articolo 3, comma 3);
- giovane genitore di famiglia monoparentale con almeno un figlio a carico;
- giovane genitore di almeno 2 figli;
- giovane nel cui nucleo familiare è presente un anziano di età superiore a 70 anni;

la misura delle agevolazioni indicate ai punti 1.a) ovvero 1.b) ovvero 1.c) ovvero 1.d) ovvero 1.e) è aumentata del 20%;

Per fruire di detta agevolazione i soggetti aventi diritto, oltre alla presentazione necessaria per fruire dell'agevolazione di cui ai punti 1.a) ovvero 1.b) ovvero 1.c) ovvero 1.d) ovvero 1.e), dovranno presentare una delle seguenti certificazioni:

- certificazione attestante un reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00;
- certificazione attestante lo stato di orfano di uno o entrambi i genitori;
- certificazione attestante lo stato di disabilità rilasciata dalla commissione medica della A.S.L. ai sensi della legge 104/92;
- stato di famiglia attestante le condizioni previste per l'agevolazione connessa alla composizione del nucleo familiare;

1.g) per i giovani studenti particolarmente meritevoli, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver frequentato l'intero corso di studio di scuola secondaria di secondo grado con una valutazione/credito scolastico non inferiore all'80% della valutazione/credito massimo conseguibile nell'anno di presentazione della richiesta di agevolazione;
- aver superato l'esame di maturità con una valutazione non inferiore a 90/100 nell'anno precedente;
- essere in regola con il normale corso di laurea con un "credito" non inferiore all'80% del credito conseguibile nell'anno accademico appena trascorso ed aver conseguito una valutazione media non inferiore al 90% della votazione massima conseguibile;
- aver conseguito il diploma di laurea con una valutazione non inferiore a 105/110 nell'anno precedente;

la misura delle agevolazioni di cui ai punti 1.a) ovvero 1.b) ovvero 1.c) ovvero 1.d) ovvero 1.e), è aumentata del 20% in alternativa all'agevolazione di cui al punto 1.f).

Gli interessati, oltre alla documentazione necessaria per fruire dell'agevolazione di cui ai punti 1.a) ovvero 1.b) ovvero 1.c) ovvero 1.d) ovvero 1.e) dovranno produrre la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Università attestante il possesso di uno dei requisiti sopra indicati.

Nel caso di studenti lavoratori il limite di merito utile per usufruire dell'agevolazione di cui sopra è ridotto del 10%;

In tal caso il giovane, oltre alla documentazione di cui al punto 1.f) attestante il possesso dei requisiti, dovrà produrre un idoneo certificato attestante lo stato di studente/lavoratore;

2) I giovani residenti nel territorio della Regione Lazio con età inferiore ai 30 anni e con reddito ISEE non superiore ad €. 35.000,00 possono fruire di una agevolazione del 50% del costo del titolo di viaggio come sopra definito se:

- nell'anno di presentazione della richiesta di agevolazione hanno frequentato l'intero pregresso corso di studi della scuola secondaria di secondo grado con una valutazione/credito scolastico non inferiore all'80% delle valutazioni/crediti scolastici massimi conseguibili in detto pregresso corso di studi;
- nell'anno precedente la richiesta di agevolazione hanno superato l'esame di maturità con una valutazione non inferiore a 90/100, ovvero nei confronti degli studenti universitari che siano in regola con il normale corso di laurea con un "credito" non inferiore all'80% del credito conseguibile nell'anno accademico appena trascorso ed abbiano ottenuto una valutazione media non inferiore al 90% della votazione massima conseguibile;
- nell'anno precedente hanno conseguito il diploma di laurea con una valutazione non inferiore a 105/110;

I soggetti in possesso dei requisiti dovranno consegnare al Comune ovvero al Municipio di residenza una domanda redatta su di un apposito modulo informatico rinvenibile sul sito Internet www.regione.lazio.it, unitamente alla seguente documentazione:

- codice fiscale;
- certificazione attestante un reddito ISEE non superiore ad €. 35.000,00;
- certificazione rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Università attestante il possesso di uno dei requisiti sopra indicati.

Nel caso di studenti lavoratori il limite di merito utile per usufruire dell'agevolazione di cui sopra è ridotto del 10%;

In tal caso il giovane oltre alla documentazione di cui al punto 2), attestante il possesso dei requisiti, dovrà produrre un idoneo certificato attestante lo stato di studente/lavoratore;

Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, l'istanza dovrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la patria potestà;

I soggetti interessati, in luogo della documentazione da presentare al ovvero al Municipio di residenza, potranno produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, nei casi e secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

Il Comune o il Municipio, verificato il possesso dei requisiti e la completezza della documentazione prodotta dai richiedenti l'agevolazione, provvederà, attraverso l'utilizzo dell'apposito sistema applicativo disponibile sul sito della Regione Lazio, a confermare l'istanza già presentata;

Le agevolazioni sopra descritte potranno essere riconosciute per l'acquisto di un solo titolo di viaggio con validità annuale a decorrere dalla data di rilascio, ovvero di più titoli di viaggio continuativi fino alla durata complessiva di un anno, qualora la Società esercente il servizio non emetta abbonamenti annuali;

Il giovane che compia 30 anni di età nel 2012 potrà richiedere il titolo prima del compimento del 30° anno di età, e la validità del titolo sarà fino alla sua naturale scadenza;

Le agevolazioni come sopra definite e regolate saranno concesse sino ad esaurimento del fondo, rispettando l'ordine di inoltro della istanza da parte dell'interessato.

Ogni ulteriore applicativo per l'attuazione di quanto alla deliberazione a cui il presente documento risulta allegato, sarà disposto con atto del Direttore della competente Direzione regionale Trasporti.

